



COMUNE DI POGGIBONSI

PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 50	Oggetto: "APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI - ANNO 2019 - "
Data 20/12/2018	

L'anno (2018) il giorno venti del mese di Dicembre alle ore 21:20 nei modi di legge, si è riunita nell'apposita sala il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

All'appello risultano :

	presente		presente
BUSSAGLI DAVID	SI	BORGIANNI ENRICA	NO
BUSSAGLI ANDREA	SI	FORNARO EMMA	SI
LAZZERI SILVIA	SI	PIANIGIANI ILARIA	SI
CIBECCHINI FRANCESCO	SI	PANTI MARCO	NO
BRUNI ILENIA	SI	MICHELOTTI FRANCESCO	SI
BURRESI MAURO	SI	DE SANTI SIMONE	SI
PIANIGIANI ALESSIO	SI	LAPUCCI RICCARDO	SI
GUMA FRANCESCO	SI	TICCI ALESSANDRA	NO
BARDOTTI MICHELA	SI		

Totale Presenti: 14 Totale assenti: 3

Partecipa il Segretario Generale: Coppola Eleonora

Si dà atto che a norma dell'Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori, senza diritto di voto, gli Assessori: Becattelli Silvano, Salvadori Susanna, Berti Nicola, Carrozzino Fabio.

Assume la Presidenza il Vice Presidente del Consiglio, il Sig. Lapucci Riccardo svolgono le funzioni di scrutatori i Sigg.: Fornaro Emma, Bardotti Michela, De Santi Simone.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Si dà atto che trattandosi di argomenti connessi, l'illustrazione ed il dibattito sarà unitario ma con votazioni separate per questa delibera e per le delibere CC n. 48, 49, 51 e 52 dell'odierna seduta.

L'Assessore Salvadori Susanna illustra i punti all'ordine del giorno 3,4,5,6 e 7.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
 - IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
 - TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
 - TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

RICHIAMATI in particolare i commi dal 669 al 692 dell'art.1 della legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità) istitutiva del tributo;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche";

VISTA altresì la Legge, 23/12/2014 n° 190 (legge di stabilità 2015) che ha confermato l'impianto della TASI;

VISTA la Legge 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016), la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017) e la legge n. 205 del 27.12.2017 (legge di stabilità 2018);

DATO ATTO che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i

cui costi ricadono sul bilancio comunale;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

CONSIDERATO CHE si rende pertanto necessario procedere, sia all'individuazione dei servizi che si intende ricoprire che alla determinazione della tariffa per l'anno 2019;

VISTA la vigente normativa in materia, con particolare riferimento al comma 669 e seguenti della legge 147/2013 ed all'art. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge 214/2011 e s.m.i.;

PRESO ATTO CHE:

- Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
- La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- La Tasi non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze della stessa (una per categoria C6,C2, C7) e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9
- questa Amministrazione intende considerare direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che non risulti locata;
- La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

PRESO ATTO ALTRESI' che la Legge di conversione del D.L. n. 47/14, Legge 23.05.2014 n° 80 art. 9 Bis, ha introdotto, con effetto dall'anno 2015, l'assimilazione all'abitazione principale di una sola casa di civile abitazione posseduta dai cittadini non residenti, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto condizione che non sia locata o concessa in comodato.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/4/2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16.4.2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: www.portalefederalismofriscale.gov.it

VISTO l'art. 27 comma 8 della Legge 28.12.2001 n.448 che stabilisce che i regolamenti e le tariffe approvati entro il termine fissato per il Bilancio di Previsione hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

VISTA la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, lo Statuto Comunale ed il D.Lgs 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

Con voti:

Favorevoli	11	Gruppo Consiliare "Partito Democratico" (Bussagli D., Bussagli A., Lazzeri S., Cibecchini F., Bruni I., Burresti M., Pianigiani A., Guma F., Bardotti M., Fornaro E., Pianigiani I.)
Contrari	3	Gruppo Consiliare "Insieme Poggibonsi" (Michelotti F., De Santi S.) Gruppo Consiliare "Poggibonsi 5 Stelle" (Lapucci R.)
Astenuti	0	

D E L I B E R A

1) Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;

2) Di individuare per l'annualità 2019 i seguenti servizi indivisibili, a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l'introito della TASI, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i

quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

Individuazione servizi indivisibili	Indicazione analitica costo iscritto in bilancio 2019
Illuminazione Pubblica	€ 557.193,00
URP	€ 421.000,00
Polizia Locale Pubblica	€ 1.124.866,00
Servizi cimiteriali	€ 234.084,00
Anagrafe e stato civile	€ 276.988,00
TOTALE	€ 2.614.131,00

- 3) Di confermare per l'anno 2019 la maggiorazione TASI pari a 0,8 per cento e di stabilire pertanto, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per l'annualità 2019 le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili TASI nelle seguenti misure:

OGG ETTO	ALIQUOTE
Aliquota di base	0,1 (zerovirgolauno) per cento
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9,comma 3bis, del decreto legge 30/12/1993 n. 557 convertito nella legge 26/2/1994 n.133	0,1 (zerovirgolauno) per cento
Aliquota per altri fabbricati delle categorie (A1,A2,A3,A4,A5,A7,A8,A8,A9) e (C2,C6,C7)	0,18 (zerovirgoladiciotto) per cento

- 4) di prendere atto che la Tasi non si applica al possesso dell'abitazione

principale e delle relative pertinenze della stessa (una per categoria C6,C2,C7) e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9;

5) di dare atto che la TASI per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze è fissata all' 0,1 per cento in quanto per esse sarà determinata anche l'aliquota ai fini IMU;

6) di stabilire direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che non risulti locata;

7) di dare atto altresì che, a termini di regolamento, rimane fissata a carico dell'affittuario/occupante la **percentuale del 30 %** del tributo (ad esclusione dell'abitazione principale sulla quale è stata stabilita la residenza e la dimora abituale);

8) di stabilire in € 40,00 le spese per l'espletamento della procedura coattiva da addebitare all'utente;

9) di dare atto che **tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2019**;

10) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 29 del 26/04/2014 e successive modificazioni e integrazioni;

11) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

12) indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.

IL VICE PRESIDENTE
LAPUCCI RICCARDO

IL SEGRETARIO GENERALE
COPPOLA ELEONORA

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line in data odierna per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Poggibonsi, li 21/12/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
